



Cod. 2.4.02

- Ai Sindaci dei Comuni di
ALBUZZANO
BASCAPE'
BORGARELLO
BORNASCO
CERANOVA
CERTOSA DI PAVIA
COPIANO
CORTEOLONA E GENZONE
CURA CARPIGNANO
FILIGHERA
GERENZAGO
GIUSSAGO
LANDRIANO
LARDIRAGO
MAGHERNO
MARZANO
PAVIA
RONCARO
SAN GENESIO ED UNITI
SANT'ALESSIO CON VIALONE
SIZIANO
TORRE D'ARESE
TORREVECCHIA PIA
VALLE SALIMBENE
VIDIGULFO
VILLANTERIO
VISTARINO
ZECCONE
- Al Comando Provinciale Carabinieri di PAVIA
- Al Comando Provinciale Carabinieri
Corpo Forestale di PAVIA
- Alla Prefettura di PAVIA
- Alla Questura di PAVIA
- Alla DG Welfare UO Veterinaria di
REGIONE LOMBARDIA
- Al Dipartimento Veterinario ATS MILANO
- All' Osservatorio Epidemiologico Veterinario RL
Dott.ssa Silvia BELLINI
- All' Ist. Zoopr. Sperim. LER Sezione di PAVIA
Dott.ssa Paola PRATI

e, p.c. Ai Veterinari Ufficiali ATS PAVIA
Dott. Filippo CALI'
Dott.ssa Silvia CASCIARO
Dott.ssa Elisabetta DELLE DONNE
Dott. Paolo MARINO
Dott.ssa Nicoletta MORA
Dott. Vittorio MILINI
Dott. Enrico TRESOLDI
Dott. Davide VELARDI

Oggetto: Ordinanza di Istituzione Zone di Protezione e di Sorveglianza Peste Suina Africana.
Si trasmette in allegato l'Ordinanza in oggetto con la quale vengono disposti provvedimenti restrittivi a seguito dell'insorgenza di un focolaio di Peste Suina Africana accertato in un allevamento di suini nel territorio del Comune di Torrevecchia Pia (PV).

Distinti saluti.

il DIRETTORE f.f.
SC SANITÀ ANIMALE
Dr. Federico MARTINELLO
(firmato digitalmente)

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 59993/2024 del 03/08/2024

Responsabile del Procedimento e Funzionario Istruttore:
Dott. Federico Martinello ☎ +39 (0382) 432832 @ federico_martinello@ats-pavia.it

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it
D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187
Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di o.a. - SC Sanità Animale
☎ +39 (0382) 432 840



Cod. 2.4.02.

Oggetto: Istituzione Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza per Peste Suina Africana (PSA).
Focolaio: Anno e Numero **2024/1109** Data Conferma: **31-07-2024**
Stabilimento: Codice Aziendale **IT160PV003** - sito in CASCINA BIANCA SNC nel Comune di TORREVECCHIA PIA (PV);
Allevamento: Numero di registrazione unico **IT160PV003SU01** di proprietà **Proprietario** ROSTI ALBERTO - C.F. RSTLRT59L30L285P di cui è detentore l'**Operatore** ROSTI ALBERTO - C.F. RSTLRT59L30L285P.

IL DIRETTORE DELLA SC SANITA' ANIMALE

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;

VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;

VISTO il Decreto 28 giugno 2022 Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1 lettera c);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia, sede di Pavia, del 31.07.2024 con la quale si comunica la positività per PSA nello stabilimento Codice Aziendale **IT160PV003** - sito in CASCINA BIANCA SNC nel Comune di TORREVECCHIA PIA (PV);

VISTO il Rapporto di Prova **N. 2024/282659** - Conferimento **N° 2024/237120** con verbale campionamento n. 2024051311C, emesso in data 31.07.2024 dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, sezione diagnostica di Pavia, che **rileva la presenza dell'agente eziologico della Peste Suina Africana** in uno dei campioni di milza prelevati dai suini deceduti nell'allevamento Numero di registrazione unico **IT160PV003SU01** di proprietà **Proprietario** ROSTI ALBERTO - C.F. RSTLRT59L30L285P di cui è detentore l'**Operatore** ROSTI ALBERTO - C.F. RSTLRT59L30L285P;

VISTO il Decreto Legislativo n.27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Decreto D.G. n. 359 del 09.06.2022 di adozione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/6805 del 02.08.2022;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 3, lettera a) del Regolamento di Esecuzione n. 594/2023, dell'articolo 31, paragrafo 1 del Reg (UE) 2020/687 e all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di zone di restrizione di estensione e durata conformi rispettivamente all'allegato V e X del Reg (UE) 2020/687 e pertanto di una zona di protezione di raggio di 3 Km intorno allo stabilimento sede del focolaio e di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km nonché di definire, in tali zone, le misure di applicazione previste dal Reg (UE) 2020/687;

ORDINA

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

S.C.Sanità Animale

☎ +39 (0382) 432840 Fax +39 (0382) 432858

- A. L'istituzione della **Zona di Protezione** da PSA, così come delimitata dalla mappa allegata (ALLEGATO 1), che interessa per il territorio della provincia di Pavia i Comuni di BORNASCO, CERANOVA, LANDRIANO, LARDIRAGO, MARZANO, TORRE D'ARESE, TORREVECCHIA PIA, VIDIGULFO e che coinvolge, oltre allo stabilimento / allevamento sede del focolaio indicato in oggetto, **n. 5 allevamenti suini commerciali** siti nei comuni di MARZANO, di TORREVECCHIA PIA e di VIDIGULFO come dettagliato nell'elenco allegato (ALLEGATO 2);
- B. L'adozione delle seguenti misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e relativi allegati, nella suddetta Zona di Protezione:
- a) censimento di tutte le aziende suinicole ed effettuazione, da parte dei Veterinari Ufficiali competenti, di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti suinicoli ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni del Manuale operativo Pesti suine rev.n.3, capitolo 4.2 e conformemente all'art. 3 e all'allegato I del Regolamento (UE) 2020/687, nelle aziende suinicole ordinarie ubicate all'interno della zona;
 - b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a PSA sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
 - c) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la PSA. Sono esonerati da tale divieto i prodotti di origine animale considerati merci sicure per PSA conformemente all'allegato VII del Reg (UE) 2020/687;
 - d) ogni movimentazione di suidi, materiale germinale, prodotti, sottoprodotti e materiali verso la zona di protezione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Veterinario Ufficiale competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione avvenga:
 - 1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - 2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - 3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
 - e) il Veterinario Ufficiale competente dispone e supervisiona che tutti i movimenti di corpi interi o parti di suidi selvatici o detenuti morti delle specie elencate dalla zona soggetta a restrizioni siano destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto preferibilmente all'interno della zona e ove ciò non sia possibile, previa nulla osta della Autorità Competente per destinazione;
 - f) è vietata la movimentazione di suini dalla zona di protezione, inclusa quella per pascolo; la Regione può autorizzare, in conformità al Decreto 136/2022, articolo 21 e secondo modalità e protocolli definiti e comunque nel rispetto delle condizioni del Reg (UE) 2020/687, il trasporto diretto a uno stabilimento di macellazione appositamente designato;
 - g) è vietata la movimentazione di carni fresche dalla zona di protezione, salvo nei casi in cui la Regione, in conformità al Decreto 136/2022, articolo 21, l' autorizzi alle condizioni dell' articolo 33 e dell' allegato IX del Reg (UE) 2020/687;
 - h) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione della peste suina africana e nel rispetto del Decreto 28 giugno 2022;
 - i) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare suidi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettieri, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza che possa veicolare il virus, devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (UE) 687/2020, con prodotti efficaci nei confronti della PSA riportati nel Manuale operativo delle pesti; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di suidi e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;
 - j) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di animali dalle aziende che detengono suidi. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e non abbiano accesso alle aree di stabulazione dei suidi;
 - k) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame, comprese le lettieri e il materiale da lettiera utilizzato o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati,

anche da insetti e roditori; in accordo all'articolo 35 del Reg (UE) 2020/687 e al Decreto Legislativo 136/2022, articolo 21, la Regione può, in deroga, autorizzare il trasporto a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus della Peste suina africana eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009;

- l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi;
- m) sono vietate la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di suidi detenuti, l'inseminazione artificiale itinerante e la monta naturale itinerante di suidi detenuti;
- n) è vietato il rilascio di selvaggina per ripopolamento delle specie sensibili;
- o) sono vietati i movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 15 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta a condizione che siano state effettuate le attività di cui alla lettera a). Per quanto non in contrasto, restano in vigore le misure previste da zone di restrizione disposte da Disposizioni nazionali o regionali.

C. L'istituzione della **Zona di Sorveglianza** da PSA, così come delimitata dalla mappa allegata (ALLEGATO 1), che interessa per il territorio della provincia di Pavia i Comuni di ALBUZZANO, BASCAPE', BORGARELLO, BORNASCO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, COPIANO, CORTEOLONA E GENZONE, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO, GIUSSAGO, LANDRIANO, LARDIRAGO, MAGHERNO MARZANO, PAVIA, RONCARO, SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SIZIANO, TORRE D'ARESE, TORREVECCHIA PIA, VALLE SALIMBENE, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE e che coinvolge **n. 22 allevamenti suini commerciali** siti nei Comuni di ALBUZZANO, BASCAPE', BORNASCO, FILIGHERA, LANDRIANO, RONCARO, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SIZIANO, TORRE D'ARESE, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO come dettagliato nell'elenco allegato (ALLEGATO 2);

D. L'adozione delle seguenti misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella suddetta Zona di Sorveglianza:

- a. effettuazione, con la massima tempestività, da parte dei Veterinari Ufficiali competenti, del censimento di tutte le aziende suinicole e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;
- b. eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a PSA sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
- c. sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la PSA. Sono esonerati da tale divieto i prodotti di origine animale considerati merci sicure per PSA conformemente all'allegato VII del Reg (UE) 2020/687;
- d. ogni movimentazione di suidi, materiale germinale, prodotti, sottoprodotti e materiali, verso la zona di sorveglianza o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il Veterinario Ufficiale competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
 - i. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
 - ii. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
 - iii. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
- e. è vietata la movimentazione di suidi in uscita dalla zona di sorveglianza, inclusa quella per pascolo, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, comunque nel rispetto delle condizioni del Reg (UE) 2020/687; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- f. chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione della peste suina africana e nel rispetto del Decreto 28 giugno 2022;
- g. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare suidi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza che possa veicolare il virus, devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'articolo 24 del Regolamento (UE) 687/2020, con prodotti efficaci nei confronti della PSA riportati nel Manuale operativo delle pesti; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di suidi e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

S.C.Sanità Animale

☎ +39 (0382) 432840 Fax +39 (0382) 432858

mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;

- h. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di animali dalle aziende che detengono suidi. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana e non abbiano accesso alle aree di stabulazione dei suidi;
- i. non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame, comprese le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, anche da insetti e roditori; in accordo all'articolo 51 del Reg (UE) 2020/687 e al Decreto Legislativo 136/2022, articolo 21, la Regione può, in deroga, rilasciare autorizzazione per invio a un impianto autorizzato;
- j. sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi;
- k. sono vietate la raccolta di sperma, ovociti ed embrioni di suidi detenuti, l'inseminazione artificiale itinerante e la monta naturale itinerante di suidi detenuti;
- l. è vietato il rilascio di selvaggina per ripopolamento delle specie sensibili;
- m. sono vietati i movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta sede di focolaio PSA, a condizione che siano state effettuate le attività di cui alla lettera a).

Per quanto non in contrasto, restano in vigore le misure previste da zone di restrizione disposte da Disposizioni nazionali o regionali.

Eventuali ulteriori provvedimenti nelle succitate zone di restrizione saranno disposti con apposita Ordinanza di ATS Pavia, su autorizzazione Regionale, previo parere del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario alla PSA, ed effettuati con le modalità più opportune ed in base ad una analisi del rischio in funzione del contesto epidemiologico e delle modalità di allevamento.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali ATS Pavia competenti per territorio ed i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni interessati alla vigilanza e controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai **Sindaci dei Comuni interessati che provvederanno a notificarla agli Operatori** - proprietari e detentori degli animali - degli allevamenti suinicoli presenti nel rispettivo territorio comunale di competenza ricompreso nelle zone di protezione e sorveglianza.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR della Regione Lombardia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

il DIRETTORE f.f.
SC SANITÀ ANIMALE
Dr. Federico MARTINELLO
(firmato digitalmente)

ALLEGATI: ALLEGATO 1 - Mappa territori ricompresi in ZP e ZS Focolaio PSA 160PV003
ALLEGATO 2 - Elenco Allevamenti PV ricompresi in ZP e ZS Focolaio PSA 160PV003

Responsabile del procedimento e Funzionario Istruttore:

Dot. Federico Martinello ☎ +39 (0382) 432832 @ federico_martinello@ats-pavia.it

NOTIFICA

IL SOTTOSCRITTO

DICHIARA DI AVER NOTIFICATO IN DATA

L' ORDINANZA n. del

AL SIGNOR

LOCALITA'


FIRMA PER RICEVUTA

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 59993/2024 del 03/08/2024

Peste suina africana



Legenda

- ★ 160PV003
- Buffer**
 - ▭ raggio 3 Km
 - ▭ raggio 10 Km
- Focolai**
 - ★ Domestico
 - + Selvatico
 - ★ Domestico (estinto)
- Allevamenti suidi (in nero quelli a 0 capi)**
 - Ingrasso
 - ◆ Autoconsumo
 - Riproduzione
- Zona di Restrizione (agg.08/07/2024)**
 - ▭ ZRI
 - ▭ ZRII
 - Autostrade



Copia informatica per consultazione Protocollo N. 59993/2024 del 03/08/2024

Aggiornata al 01/08/2024



ALLEGATO 2 - Elenco Allevamenti Suini Commerciali PV ricompresi in ZP e ZS per Focolaio PSA 160PV003

ZR	CODICE AZ.	DENOMINAZIONE	COMUNE	TIPOLOGIA ALL.
ZP	087PV001	AZ. AGR. MONTI FRANCESCO	MARZANO	Ingrasso svezz.
ZP	087PV002	ROSTI F.LLI	MARZANO	Ingrasso finiss.
ZP	087PV020	SOC.AGR. EREDI DI NEGRI PAOLINO	MARZANO	Ingrasso finiss.
ZP	160PV002	AZ.AGR. ROSTI F.LLI LUIGI E MARIO	TORREVECCHIA PIA	Ingrasso finiss.
ZP	176PV001	SOC. AGR. COTTA RAMUSINO LUIGI	VIDIGULFO	Riproduz. c. a.
ZS	004PV002	PESSINI ENZO	ALBUZZANO	Ingrasso finiss.
ZS	004PV008	ALLEVAMENTO LA VIGNA	ALBUZZANO	Ingrasso finiss.
ZS	009PV001	GAY GIANNI E SERGIO S.S. SOC. AG.	BASCAPE'	Ingrasso finiss.
ZS	009PV002	DORDONI M., A., F., O. e W. SOC. A.	BASCAPE'	Ingrasso finiss.
ZS	009PV003	AZ. AGR. DORDONI M. A.F.O. e W.	BASCAPE'	Ingrasso finiss.
ZS	009PV004	AZ. AGRICOLA MAMOLI ITALO	BASCAPE'	Ingrasso finiss.
ZS	009PV007	SOC. AGR. CURTI GIUSEPPE E ALESS	BASCAPE'	Ingrasso finiss.
ZS	019PV083	AZ.AGR. LA FIORITA DI RHO CESARE	BORNASCO	Ingrasso finiss.
ZS	063PV002	AZ. AGR.CORNALBA LUIGI	FILIGHERA	Ingrasso finiss.
ZS	063PV003	SOC.AGR. EREDI CORNALBA TORQ	FILIGHERA	Ingrasso finiss.
ZS	063PV003	SOC.AGR. EREDI CORNALBA TORQ	FILIGHERA	Ingrasso finiss.
ZS	078PV003	PREDA FIORENZO, FABRIZO E VITTO	LANDRIANO	Riproduz. c. c.
ZS	129PV001	AZ. AGR. MONTI FRANCESCO	RONCARO	Riproduz. c. a.
ZS	141PV002	SOCIETA AGRICOLA NOVELLA S.S	SANT'ALESSIO CON	Ingrasso finiss.
ZS	141PV003	SOCIETA AGRICOLA VIALONE	SANT'ALESSIO CON	Ingrasso finiss.
ZS	141PV006	SOC. AGR. PANIGATI e LAMBERTI	SANT'ALESSIO CON	Ingrasso finiss.
ZS	150PV051	AZ.AGR. PRINA EDOARDO MARIA	SIZIANO	Ingrasso finiss.
ZS	157PV001	ANSELMI FRATELLI	TORRE D'ARESE	Riproduz. c. a.
ZS	176PV002	AZ.AGR. PINA A. F. M. e ROVATI M.	VIDIGULFO	Ingrasso finiss.
ZS	180PV001	COOP. SOC. ALLE CASCINE ONLUS	VILLANTERIO	Ingrasso finiss.
ZS	180PV004	SOC. AGR. TOSI FRANCESCO E FIGLI	VILLANTERIO	Ingrasso finiss.
ZS	181PV001	SOC. AGR. CORNALBA ITALO E P.	VISTARINO	Ingrasso svezz.

